

-173-

Adunanza del 17 aprile 1918

Presiede il Presidente.

Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi; il Consigliere Delegato Beneduce; i Consiglieri Anackeris, Clerici, Guerra, Paretti, Rosmini e Verardo ed i Sindaci Annichiaro, Gatti e Orzi.

1. Comunicazioni del Consigliere Delegato
a) Produzione.

Riferendo intorno all'andamento della produzione, il Consigliere Delegato informa che procede alacremente la raccolta delle proposte di assicurazione nelle forme speciali miste connesse con la sottoscrizione del prestito nazionale. Sono pervenute sinora alla Direzione 88.400 proposte individuali, per un capitale complessivo di L. 391.055.000; e sono in corso di completamento presso le Agenzie Generali proposte per altri 50 milioni di capitale da assicurare. Oltre 100 milioni si sono già raccolti con le polizze collettive operaie, e 150 milioni con quelle scolastiche; sicché, complessivamente, si è raggiunta fino ad ora una produzione complessiva che oltrepassa già i 400 milioni.

L'Ufficio V si è messo in grado di far fronte

174
ad una così ingente affluenza di proposte, tanto che il lavoro di emissione ha raggiunto una media giornaliera che si avvicina alle duemila polizze.

La produzione delle Compagnie autorizzate, dal 1° gennaio al 16 aprile corrente, ha raggiunto 330 polizze, per un capitale assicurato complessivo di lire 5.169.363, contro 5.447.262 raccolte nel corrispondente periodo dello scorso anno 1917.

b) Rischi di guerra in navigazione

Passando a riferire intorno all'andamento della gestione speciale dei rischi di guerra in navigazione, il Consiglier Delegato comunica che dallo inizio di esso fino al 31 marzo u.s. i capitali riassicurati ed assicurati direttamente ammontavano a L. 16.250.010.720, di cui L. 4.476.539.395 sulle navi, e 8.773.471.325 sulle merci. I premi incassati, al netto da provvigioni e dalle quote di riassicurazione passiva a Londra, ammontavano alla stessa data a L. 757.444.728,49, ed i premi stesi accertati e in corso di accertamento a L. 619.683.865,82, donde una rimanenza attiva di L. 137.760.862,67.

I titoli del Tesoro di proprietà del fondo speciale, le riassicurazioni del rischio di guerra in navigazione ammontano a L. 108.950.000, a cui devono aggiungersi:

110.163.800 lire, già investite in titoli del quarto e del quinto prestito nazionale; e l'anticipazione fatta allo Istituto per l'acquisto di L.200.000.000 di titoli del quinto prestito da ammortizzarsi nel periodo di otto anni, come il Consigliere Delegato ebbe già a riferire nella ultima adunanza del Consiglio.

I buoni del Tesoro di proprietà dello Istituto ascendono alla somma di L.4.000.000; e quelli della gestione della Cassa Mutua Pensioni di Torino a L.7.800.000.

c) rischi marittimi ordinari

Il Consigliere Delegato aggiunge che anche nel campo della assicurazione dei rischi normali della navigazione si va già costituendo una massa cospicua di affari: nello scorso mese di marzo i capitali ammontarono ad oltre L.3.000.000 su corpi di navi, e a quasi 300 milioni di lire su merci, con un incasso di complessive L.318.523 di premi netti.

Orj

2. Revisione delle spese

Il Presidente comunica al Consiglio la seguente relazione del Consigliere Clerici sulla revisione da lui fatta dei titoli di spesa per il 1° trimestre del corrente anno:



Roma, 6 aprile 1918

Sig. Presidente,

Nessun rilievo mi è occorso di fare sui titoli di spesa da me verificati nei modi consueti durante i mesi di gennaio, febbraio, e marzo u. s.

U. Clerici,

Il Consiglio prende atto.

3. Dimissioni dello Ispettore aggiunto cav. Miseroocchi.

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato:

Vista la lettera 3 aprile corrente con la quale l'Ispettore aggiunto cav. Francesco Miseroocchi ha rassegnato le sue dimissioni;

Per tenute che vi siano ragioni di convenienza per accettare le dimissioni anzidette, accordando al Miseroocchi, in considerazione del servizio prestato per oltre cinque anni, la somma di lire 4.910 a titolo di buona uscita, corrispondente ad una annualità del suo stipendio ed alla remissione di un debito da lui contratto verso l'Istituto;

Su conforme proposta del Comitato Permanente,
Il Consiglio delibera di accogliere le dimissioni

-177-

dell'Ispettore cav. Francesco Miserocchi con effetto dal
1° giugno prossimo.

4. Transazione col Sig. Eugenio Novaro,
socio della Coop. Case e alloggi.-

Il Consigliere Delegato riferisce che, in adu-
nanza 23 febbraio 1916 il Comitato Permanente
deliberava nei riguardi di Eugenio Novaro (il quale
nell'acquisto della cooperativa "Case e Alloggi",
uno stabile in Roma in Piazza d'Armi, erasi
accollato, senza però l'intervento della creditrice, il
debito di L. 355.000 garantito con ipoteca sullo stesso
stabile e derivante da mutuo fatto alla cooperativa
dalla ex Cassa Risparmio di Torino) che egli do-
veva pagare tutte le rate arretrate, gli interessi,
si e le spese giudiziali e stragiudiziali; che do-
veva ridurre il periodo di ammortamento ad an-
ni 20, e che la misura degli interessi del mutuo
fosse elevata al 6%.

Il Novaro dichiara di fare le sue riserve in
specie circa l'aumento dell'interesse, poiché non
intendeva che fosse disconosciuta la sua qualità
di socio della cooperativa che gli aveva assegnato
lo stabile, e che godera quindi delle disposizioni
della legge sulle case popolari ed economiche.

Non si giunge ad alcuna conclusione, quindi l'At.stitute ripete gli atti giudiziali, e la causa è ora in grado di appello. In prima istanza l'Istituto ebbe sentenza favorevole; ma è da notare che non vi fu discussione perché l'Av. Gasparri patrono del Novaro non comparve trovandosi sotto le armi.

Ora è stata presentata dallo stesso Av. Gasparri, in nome del suo cliente proposta di pagamento di tutte le rate arretrate per capitale, interessi contrattuali e di mora, nonché delle spese giudiziali e stragiudiziali, con che però l'Istituto riconosca il Novaro come suo debitore diretto per il mutuo sopra indicato, e il contratto costitutivo del mutuo stesso rimanga fermo in tutti i suoi effetti.

In sostanza si tratterebbe ora di riconoscere l'individuazione a favore del Novaro del mutuo stesso, in conseguenza dell'assegnazione a lui fatta dello stabile in parola da parte della Cooperativa, senza però nulla innovare circa l'atto riguardante il detto mutuo. La questione se possa dichiararsi nullo l'accollo di debito risultante da atto di vendita intervenuto fra cooperativa e socio, senza l'intervento del creditore, non è stata ancora risolta, e certamente presenta dei dubbi.

- 119 -

Il Novaro aveva offerto alla Cassa Pensioni che lo rifiutò, il pagamento delle rate da lui dovute.

Ora se dal giudice fosse riconosciuta la legalità dell'accollo, ne verrebbe anche la questione se siano o meno dovuti gli interessi di mora.

La proposta dell'Avv. Gasparri contiene invece la dichiarazione di priorità a pagare integralmente tali interessi che ammontano alla cifra di $\text{L. } 13.706,29$.

L'Istituto inoltre verrebbe a recuperare spese giudiziali e stragiudiziali di importo non lieve (si calcolano $\text{L. } 5.000$ circa).

Anche riconoscendosi la legalità dell'accollo riguardo al Novaro, si viene in sostanza a fare quello che già più volte si praticò dalla ex Cassa Nuova Pensioni nei passaggi di proprietà da cooperative a soci, senza nulla innovare ai contratti di mutui. Il periodo di ammortamento del mutuo sopra indicato dura fino al 1942 perciò per altri 24 anni: si può quindi passare sopra anche sulla questione del nuovo periodo di anni 20 che era stato richiesto.

In definitiva l'Istituto viene con questo compromimento a rimettere sulla buona via una rilevante partita di credito sostituendo ad una

Cooperativa che non paga, un debitore solvibile.

La somma che il Tesoro verserebbe subito a saldo delle rate scadute e non pagate, degli interessi di mora e delle spese giudiziali e stragiudiziali, ammonta a L. 120.000 circa.

Avendo il Comitato espresso parere favorevole in adunanza del 4 aprile corrente, il Consigliere Delegato chiede ora al Consiglio l'approvazione sulla proposta in parola.

Il Consiglio,

Udita la relazione del Consigliere Delegato;

Sul favorevole parere del Comitato Permanente,

Delibera di approvare la proposta di transazione onde trattasi.

B. Contratto per sistemazione di mutuo concesso alla Società Torinese per le case degli impiegati.

Il Consigliere Delegato riferisce che la Società Cooperativa Torinese per le case degli impiegati, la quale era rimasta in arretrato nel pagamento delle due rate 11^a e 12^a, scadute il 30 settembre e il

31 dicembre 1915, in complessive L. 19.335,30, e riguardanti il mutuo di L. 800.000 concesso dalla ex Cassa Pensioni di Torino, estinguibile in 200 rate trimestrali; aveva chiesto, alla fine del febbraio 1916, di poter soddisfare tale debito in tante rate trimestrali, il quante ancora ne restavano per l'estinzione del mutuo stesso, obbligandosi a corrispondere l'interesse del 6%.

Il Comitato Permanente in adunanza 4 maggio 1916 espresse, in via di massima, parere favorevole su tale richiesta, salva l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dopo concretata la forma del nuovo contratto e del relativo piano di ammortamento.

L'On. Casaliini, Presidente della detta Società Cooperativa Torinese, allorché fu informato che si sarebbe dovuto rinnovare il contratto di mutuo con un nuovo piano di ammortamento e una nuova garanzia ipotecaria, nel desiderio che le cose fossero semplificate, dichiarò che avrebbe inoltrato nuove proposte, ma queste sebbene sollecitate, non furono mai presentate.

Drj

Fu soltanto verso la fine dell'anno 1917 che, dietro le insistenze dell'Istituto perche fossero pagate le indicate due rate rimaste in arretrato,



La Cooperativa dichiara di non averne la possibilità, e di dovere invece confermare le proposte già fatte nel febbraio 1916, rimettendosi all'Istituto per quanto riguardava l'esecuzione delle formalità che fossero all'uopo riconosciute necessarie.

La Direzione Generale ha ripreso in esame la questione, ed è venuta nella persuasione che essendo ora molto migliorata la posizione della Cooperativa di fronte al mutuo, perché ha già integralmente pagate le rate degli anni 1916 e 1917) per la tutela dei diritti dell'Istituto non occorre più un contratto che imponi tutta la materia del mutuo stesso, con conseguente nuovo piano di ammortamento e nuova iscrizione ipotecaria, ma sia sufficiente un atto col quale la Cooperativa stessa riconosca il proprio debito delle indicate due rate rimaste arretrate, col gravame degli interessi del 6%, e si obblighi a soddisfarlo in conformità al piano di ammortamento da allegarsi all'atto medesimo. E quanto alla garanzia reale, ha riconosciuto che basteranno le ipoteche già iscritte a carico della Cooperativa medesima in dipendenza del mutuo in parola nella complessiva somma di L. 916.310 fra capitale ed accessori.

Infatti il valore del mutuo stesso al 31

dicembre 1914, considerando come interamente soddisfatte tutte le rate scadute a tale data, era di L. 475.559,95 come risulta dal relativo piano di ammortamento; donde un supero di L. 110.750,05 nel valore delle suaccennate ipoteche, il quale garantirebbe ad esubranza anche l'importo del debito derivante dalle ipoteche due rate 11^a e 12^a non pagate, accresciuto dai relativi interessi del 6%, ed ammontante con a L. 56.048,40.

Pertanto il periodo di ammortamento di siffatto debito avrebbe il suo inizio col primo gennaio 1918 e, coincidendo con la rata 21^a del mutuo dal quale deriva, si ripartirebbe in 180 rate trimestrali (quante appunto ne rimangono per l'estinzione del mutuo stesso), in conformità al relativo piano già predisposto dall'Ufficio di contabilità dell'Istituto.

Xij

La Cooperativa dovrebbe però pagare a parte, in unica soluzione, gli interessi di mora contrattuali sulle ripetute due rate in arretrato, e liquidati a tutto il 31 dicembre 1914 nella somma di L. 2.442,94; ed al riguardo la Cooperativa stessa ha già dichiarato di essere pronta ad eseguire subito tale pagamento.

Perciò la Direzione Generale ha predisposto



lo schema del contratto che dovrebbe essere stipulato per la sistemazione della pendenza; ed avendo il Comitato espresso parere favorevole su tale schema, il Consigliere Delegato lo sottopone ora all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio,

Udita la relazione del Consigliere Delegato,

Su conforme proposta del Comitato Permanente;

Approva lo schema del contratto per la sistemazione della pendenza relativa al mutuo concesso alla Società Corinse per le case degli impiegati, autorizzandone la stipulazione, nel testo che qui di seguito si trascrive:

Vittorio Emanuele III

L'anno

Innanzi di me Notaio

Sono comparso

Premesso che con atto 16 luglio 1910 rogato Notaio Piccini di Corino, la Cassa Mutua Cooperativa Italiana delle pensioni concedeva a mutuo alla Cooperativa Corinse per le case degli impiegati civili, a' termini della legge (testo unico)

sulle case popolari ed economiche 27 febbraio 1908
N. 89, la somma di L. 800.000 all'interesse del 4.25%,
per metterla in grado di costruirsi uno stabile in
Torino.

Che tale mutuo venne somministrato in
varie rate man mano che procedevano i lavori
di costruzione, e che a garanzia dei singoli acconti
furono accesi sul terreno e sullo stabile in esso costru-
to le seguenti 8 iscrizioni ipotecarie presso la
Conservatoria delle ipoteche di Torino:

- 1° - 20 agosto 1910 per L. 92.000 (capitale L. 80.000), vol.
lume 539 N. 994 col. n. 6077 d'ordine;
- 2° - 14 giugno 1911 per L. 112.000 (capitale L. 96.000), vol.
lume 549, n. 772 col. n. 4357 d'ordine;
- 3° - 8 luglio 1911 per L. 74.000 (capitale L. 64.000) vol.
549 n. 869 col. n. 4916 d'ordine;
- 4° - 25 ottobre 1911 per L. 137.000 (capitale L. 120.000)
col. 553 n. 1262 col. n. 7303 d'ordine;
- 5° - 7 novembre 1911 per L. 190.000 (capitale L. 167.000)
col. 553 n. 1322 col. n. 7605 d'ordine;
- 6° - 8 gennaio 1912 per L. 114.000 (capitale L. 100.000)
col. 555 n. 29 col. n. 165 d'ordine;
- 7° - 3 aprile 1912 per L. 130.000 (capitale L. 114.000)
col. 559, n. 430 col. n. 2623 d'ordine;
- 8° - 19 luglio 1912 per L. 67.250 (capitale L. 59.000) vol.

Chj



me 562 n. 864 col. n. 5320 d'ordine:

Che con atto privato 3 gennaio 1913 la detta Società mutualitaria ottenne di poter estinguere l'indicato mutuo in 50 anni mediante 200 trimestralità di L. 9667,65 ciascuna, comprensiva della quota di capitale e degli interessi al 4.25%, quali trimestralità incominciarono a decorrere dal 1° gennaio 1913, e andranno a finire col 31 dicembre 1962.

Che la Cooperativa mutualitaria mentre pagò le rate dalla 1^a alla 10^a compresa, e dalla 18^a alla 20^a compresa, ebbe a lasciare insoddisfatte le due rate 11^a e 12^a scadute rispettivamente il 30 settembre e il 31 dicembre 1915, per l'importo complessivo di L. 19.335,30.

Che, per le condizioni del momento, non essendovi trovata in grado di mettersi al corrente nel pagamento delle dette rate, la Cooperativa stessa chiese all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, quale surrogatario della su nominata Cassa Mutua per le Pensioni di Torino, in virtù della legge 4 aprile 1912 N. 305, che le concedesse di capitalizzare tali due rate e di provvedere alla loro estinzione mediante quote da versarsi insieme alle rimanenti rate che restarono da pagarsi sul

mutuo.

Che l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni ha deliberato di accogliere tale domanda.

Si è perciò che fra le parti si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1°

Ferme restando tutte le condizioni e le clausole contrattuali contenute nell'atto di mutuo in data 16 luglio 1910, rogito Notaio Piccini, tra la Cassa Mutua Cooperativa Italiana delle pensioni di Torino, alla quale si è surrogato, per la legge 4 aprile 1912 N. 305, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, e la Cooperativa Torinese per le case degli impiegati civili; l'Istituto medesimo, in persona dei detti suoi legali rappresentanti, acconsente, e la Cooperativa medesima, in persona del suo nominato suo legale rappresentante, accetta, che la somma di L. 19.335,30 costituente l'importo delle rate 11° e 12° scadute il 30 settembre e il 31 dicembre 1915 sul mutuo di L. 800.000 di cui in narrativa, e ora da considerarsi come capitale, sia, con gli interessi del sei per cento all'anno, pagata dalla Cooperativa medesima in rate trimestrali posticipate, col sistema dell'am-

Chj



ammortamento semplice, e cioè mediante quote com-
prensive dell'interesse a scature al tasso del sei
per cento e di una porzione del capitale.

Art. 2^o

Il periodo di ammortamento avrà il suo inizio
col 1^o gennaio 1918; quindi coinciderà con la due-
renna della rata 21^a del mutuo e durerà fino
alla fine dell'ammortamento del mutuo stesso, e
cioè fino al 31 dicembre 1962. L'estinzione della
detta somma di L. 19.335,30 sarà pertanto fatta
in 180 rate trimestrali, scadenti il 31 marzo, il
30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di cia-
scun anno, in conformità alla tabella di ammor-
tamento che, firmata dalle parti, si allega al
presente atto per farne parte integrante (al-
legata.....). Dalla tabella medesima risulta che
la rata fissa trimestrale di ammortamento è di
L. 311,38.

Art. 3^o

I pagamenti saranno eseguiti alla cassa del-
l'Istituto al netto di qualunque spesa e di qualun-
quiasi forma di imposta, tassa o ritenuta presente e
futura, ed in specie di quella di ricchezza mobile,

e non potranno essere ritardati di oltre trenta giorni, durante i quali decorrerà l'interesse stabilito col presente atto, aumentato però dell'uno per cento a titolo di penale. L'inadempienza al presente fatto darà facoltà all'Istituto di domandare la restituzione immediata sia della somma di L. 19.335, 30, o del residuo di essa, sia del capitale mutuato e degli accessori. L'interesse come sopra aumentato sulle rate scadute e non pagate, continuerà a decorre fino al giorno del versamento delle rate medesime.

Art. 4°

Si dà atto che la Cooperativa mutualitaria ha già pagati a parte, riprobandone regolare ricevuta, gli interessi di mora dovuti per contratto sulle sopra indicate due rate 11° e 12°, maturati a tutto il 31 dicembre 1917.

Prof

Art. 5°

La Cooperativa medesima, a mezzo del detto suo legale rappresentante, riconosce espressamente che la ripetuta somma di L. 19.335, 30 viene considerata come capitale unicamente agli effetti contabili dell'ammortamento, ma che in realtà costituisce sempre una parte integrante del capitale e degli



-190-

accessori del mutuo sopra indicato di L. 800.000, di modo che restano fermi ed impregiudicati, anche per la garanzia delle stesse L. 19.335,30 tutti gli effetti derivanti dalle otto iscrizioni ipotecarie sopra trascritte. In conseguenza, se, per l'eventuale inadempimento della Cooperativa mutualitaria alle proprie obbligazioni derivanti dall'atto costitutivo del mutuo, e dal presente atto, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dovesse procedere all'esproprio del fondo ipotecato, la procedura giudiziale per il pagamento sia delle rate del mutuo di L. 800.000 che delle rate della somma di L. 19.335,30 di cui sopra, seguirà sempre ed unicamente in base al contratto più volte citato del 15 luglio 1910 rogato Piccini, al quale nessuna innovazione o modifica intendenti di portare con l'atto presente.

Art. 6°

Le spese del presente atto, compresa quella di una copia autentica per l'Istituto, sono a carico esclusivo della Cooperativa Corinno per le case degli impiegati civili.

Segue al Vol. XXXV



Corporate Heritage
& Historical Archive